

# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Ufficio VI - UNEP*

*Prot. n. 6/2071/03-1/SG*

*Roma, 22/12/2004*

*ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
DELLA CORTE DI APPELLO DI  
CATANIA*

*OGGETTO: Obbligo degli ufficiali giudiziari di firmare il registro di presenza.*

*In merito al quesito rimesso mediante e-mail dall'ufficiale giudiziario \*\*\*\*  
\*\*\*\* dell'ufficio NEP di Catania si rileva la irritualità di trasmissione, infatti i  
quesiti devono essere presentati perentoriamente per via gerarchica e non possono  
essere inoltrati con altro mezzo diverso dalla posta ordinaria, pertanto si chiede  
di rappresentare le determinazioni ministeriali all'interessato.*

*Circa la problematica sollevata dal suddetto, inerente l'obbligo per gli  
ufficiali giudiziari che svolgono servizio interno di provvedere alla firma sul  
registro presenze in entrata e in uscita, quest'ufficio aveva già manifestato il  
proprio orientamento con le risposte ai quesiti di cui è stata data la massima  
diffusione.*

*Orbene, l'art. 7 del CCNL del 24.4.2002 relativo alle norme di raccordo ha  
statuito che gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio e  
organizzano il proprio tempo di lavoro correlandosi con la massima flessibilità  
alle esigenze connesse all'espletamento dei carichi di servizio.*

*Ne consegue che anche se non è possibile imporre al personale in argomento  
un'articolazione rigida del tempo di lavoro, per la particolarità del lavoro stesso,  
da espletare prevalentemente fuori dell'ufficio, pertanto improntato alla massima  
flessibilità, si ritiene non configgente quest'ultimo principio con la possibilità di  
rilevare la presenza giornaliera mediante apposizione di firma in apposito  
registro sotteso alla rilevazione delle presenze in ufficio.*

*Quanto si afferma assume rilievo nella considerazione che gli ufficiali giudiziari sono destinatari di emolumenti la cui liquidazione è rapportata ai giorni effettivi di lavoro, pertanto ne discende che la richiesta formulata nel quesito appare pienamente legittima in quanto non solo non viola alcuna norma, ma serve a dare piena attuazione alle norme in materia retributiva.*

*F.to IL DIRETTORE DELL'UFFICIO*

*Renato Pacileo*